



25 OTT. 2016

Nell'anno **duemilasedici**, addì **25 ottobre** alle ore **15.57**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0073729 del 20.10.2016 (**Allegato 1**), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore** prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il **prorettore vicario** prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: dott. Francesco Colotta.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Michele Scalisi.

Il **Presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS**

D. 364/16
Centri
13,3



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

25 OTT. 2016

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO CINECA: MODIFICA STATUTO

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, la seguente relazione predisposta dal Settore Partnership Strategiche, Spin Off e Start Up dell'Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico dell'ASURTT.

Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 22/10/2009 e del 27/10/2009, hanno approvato la partecipazione della Sapienza al Consorzio Interuniversitario CINECA. Detto Consorzio è stato costituito nel 1967 ed è attualmente partecipato da 44 Università, dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) di Trieste, nonché dal CNR e dal MIUR.

Esso si propone di realizzare i seguenti obiettivi:

- promuovere l'utilizzo dei più avanzati sistemi di elaborazione dell'informazione a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, pubblica e privata, e delle sue applicazioni;
- garantire i servizi del calcolo scientifico ad alte prestazioni al sistema nazionale della ricerca anche applicata, pubblica e privata;
- favorire il trasferimento tecnologico al pubblico nel campo dell'informatica, anche promuovendo la costituzione di nuove iniziative produttive e favorendo le iniziative delle Università e degli Enti di ricerca consorziati;
- gestire un centro che, con proprie strutture o con collegamenti opportuni, assicuri servizi informatici gestionali e di elaborazione a tutti i consorziati, con priorità al MIUR e alle Università;
- consentire l'utilizzo delle risorse e dei servizi anche ad altri Enti Pubblici e Privati sulla base di apposite convenzioni o contratti;
- elaborare, predisporre e gestire, nell'interesse del sistema nazionale dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e senza oneri aggiuntivi, fatto salvo il contributo previsto nell'art. 18, comma 1, lettera b), appositi sistemi informatici;
- realizzare una rete di collegamento a banda larga che faciliti l'utilizzo delle disponibilità del Centro da parte dei Consorziati e dei Ministeri interessati con diramazioni dai punti di collegamento principali a rilevanti centri locali di utenza;
- sviluppare ricerche per l'utilizzo più efficace delle potenzialità disponibili

Il Presidente del Consorzio CINECA, con mail del 28/09/2016 ha trasmesso la versione modificata del nuovo statuto del Consorzio in argomento, già approvata dalla Giunta CRUI in data 21.09 u.s. e dalla Conferenza dei Rettori nella successiva seduta del 22.09 u.s.

Le modifiche in questione, volte a valorizzare l'attività in house del CINECA, riguardano principalmente i seguenti articoli dello Statuto:

- **art. 2 (Enti Consorziati):** rispetto allo statuto a tutt'oggi ancora in vigore, prevede espressamente, tra gli Enti consorziati, il MIUR, le Università statali e gli Enti di Ricerca pubblici;

Car

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
[Signature]

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico
Il Capo dell'Ufficio
[Signature]

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ASUR - Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico
Il Capo del Settore Spin Off e Start Up
[Signature]
Gianluca Parisi



..... OMISSIS

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 364/16

Seduta del

25 OTT. 2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Esaminate le modifiche dello Statuto proposte dal Consorzio CINECA;**
- **Viste le linee guida in materia di consorzi approvate con delibera n. 225 del Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2012 e con delibera n. 407 del Senato Accademico del 16 dicembre 2012;**
- **Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Gras, Di Simone, Chiaranza, Marzano e Lodise**

DELIBERA

di approvare le modifiche al testo di Statuto del Consorzio interuniversitario CINECA.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

..... OMISSIS

VERSIONE ATTUALE (luglio 2012)	REVISIONE 2016
<p>ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE DEL CONSORZIO</p> <p>1. Il Consorzio Interuniversitario CINECA, di seguito denominato Consorzio, è stato costituito per iniziativa del Ministero della Pubblica Istruzione ed in forza della Convenzione sottoscritta, in data 14 luglio 1967, dai Rettori, pro tempore, delle Università di Bologna, Firenze, Padova e dal Rettore dell'Istituto Universitario di Economia e Commercio e di Lingue e Letterature Straniere di Venezia, ai sensi degli articoli 60 e 61 del RD 31 Agosto 1933, n°1592.</p> <p>2. Nell'esclusivo interesse degli Enti consorziati ed in esecuzione o comunque in conformità alle decisioni di affidamento o di incarico provenienti da tali Enti, il Consorzio rappresenta lo strumento organizzativo specializzato, appositamente costituito ed operante per lo svolgimento delle attività, anche con carattere di impresa, indicate nell'art. 3. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di seguito denominato MIUR.</p> <p>3. Il Consorzio non ha scopo di lucro.</p> <p>4. Il Consorzio opera assumendo esclusivamente obbligazioni a carico del fondo consortile essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico e/o per conto dei consorziati.</p>	<p>ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DURATA E SEDE DEL CONSORZIO</p> <p>1. Il Consorzio Interuniversitario CINECA, di seguito denominato Consorzio, è stato costituito per iniziativa del Ministero della Pubblica Istruzione ed in forza della Convenzione sottoscritta, in data 14 luglio 1967, dai Rettori, pro tempore, delle Università di Bologna, Firenze, Padova e dal Rettore dell'Istituto Universitario di Economia e Commercio e di Lingue e Letterature Straniere di Venezia, ai sensi degli articoli 60 e 61 del RD 31 Agosto 1933, n°1592.</p> <p>2. Nell'esclusivo interesse degli Enti consorziati ed in esecuzione o comunque in conformità alle decisioni di affidamento o di incarico provenienti da tali Enti, il Consorzio rappresenta lo strumento organizzativo specializzato, appositamente costituito ed operante per lo svolgimento delle attività indicate nell'art. 3. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di seguito denominato MIUR.</p> <p>3. Il Consorzio non ha scopo di lucro.</p> <p>4. Il Consorzio opera assumendo esclusivamente obbligazioni a carico del fondo consortile essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico e/o per conto dei consorziati.</p> <p>5. Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050, salvo disdetta da parte di almeno i due terzi degli Enti universitari che lo hanno promosso e di almeno i due terzi delle altre Università ed Enti Consorziati.</p> <p>6. Ogni Consorzio può recedere previa comunicazione al Presidente del Consorzio almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario.</p> <p>7. Il Consorzio ha sede legale in Casalecchio di Reno (Bologna).</p>

<p>ARTICOLO 2 - ENTI CONSORZIATI</p> <p>1. Fanno parte del Consorzio: a) gli Enti universitari che lo hanno promosso in virtù della convenzione di cui all'art. 1) comma 1; b) le altre Università che sono entrate a farne parte successivamente quali risultano dalle delibere assunte dai competenti organi del Consorzio; c) ogni altra Università interessata previa approvazione della richiesta di partecipazione da parte del Consiglio Consortile che fissa il relativo contributo di ammissione; d) il MIUR che ne ha promosso la costituzione ai sensi dell'art. 1.</p> <p>2. Possono altresì aderire al Consorzio gli Enti di Ricerca Nazionali riconosciuti ai sensi dell'art. 8 della legge n.168 del 9.5.89, previa approvazione del Consiglio Consortile della richiesta di adesione ed il versamento del contributo di ammissione così come determinato dal medesimo Consiglio Consortile.</p> <p>3. Possono altresì aderire al Consorzio gli Enti Pubblici di Ricerca di interesse Nazionale, previa approvazione da parte del Consiglio Consortile, ivi compreso il Rappresentante del MIUR, della richiesta di adesione ed il versamento del contributo di ammissione così come determinato dal Consiglio Consortile.</p>	<p>ARTICOLO 2 - ENTI CONSORZIATI</p> <p>1. Fanno parte del Consorzio: a) I fondatori; b) Il MIUR, le Università statali e gli Enti di ricerca pubblici che sono entrati a farne parte successivamente, quali risultano dalle delibere assunte dai competenti organi del Consorzio.</p> <p>2. Possono altresì aderire al Consorzio gli Enti di Ricerca Nazionali riconosciuti ai sensi dell'art. 8 della legge n.168 del 9.5.89, nonché gli Enti Pubblici di Ricerca di interesse nazionale e gli Istituti Nazionali pubblici, previa approvazione dell'Assemblea Consortile della richiesta di adesione ed il versamento del contributo di ammissione così come determinato dalla medesima.</p> <p>3. Può altresì aderire al Consorzio ogni altra persona giuridica pubblica che svolge attività nel settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa approvazione della richiesta di partecipazione da parte dell'Assemblea Consortile che fissa il relativo contributo di ammissione, e comunque nel rispetto di quanto previsto in materia dall'articolo 5 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50.</p>
<p>ARTICOLO 3 – SCOPI</p> <p>1. Gli Enti consorziati realizzano a mezzo del Consorzio loro compiti di produzione di servizi ad alta potenzialità ed efficienza e di trasferimento applicativo di tecnologie per lo sviluppo e l'eccellenza del sistema nazionale dell'istruzione superiore e della ricerca. A tale fine, il Consorzio persegue i seguenti scopi nei confronti sia degli Enti consorziati sia dei terzi, ma sempre nell'interesse degli Enti consorziati:</p>	<p>ARTICOLO 3 – SCOPI</p> <p>1. Scopo primario del Consorzio è la realizzazione di servizi informatici innovativi per i Consorziati, allo scopo di renderli più efficienti e moderni, nella maniera economicamente più vantaggiosa mediante la valorizzazione di tecnologie e la condivisione degli obiettivi di sviluppo. Gli obiettivi sono realizzati mediante la produzione di servizi ad alta potenzialità ed efficienza e il trasferimento applicativo di tecnologie per lo sviluppo e l'eccellenza del sistema nazionale dell'istruzione superiore e della ricerca. A tale fine, il</p>

<p>a) promuovere l'utilizzo dei più avanzati sistemi di elaborazione dell'informazione a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, pubblica e privata, e delle sue applicazioni;</p> <p>b) garantire i servizi del calcolo scientifico ad alte prestazioni al sistema nazionale della ricerca anche applicata, pubblica e privata;</p> <p>c) favorire il trasferimento tecnologico al pubblico nel campo dell'informatica, anche promuovendo la costituzione di nuove iniziative produttive e favorendo le iniziative delle Università e degli Enti di ricerca consorziati;</p> <p>d) gestire un centro che, con proprie strutture o con collegamenti opportuni, assicuri servizi informatici gestionali e di elaborazione a tutti i consorziati, con priorità al MIUR e alle Università;</p> <p>e) consentire l'utilizzo delle risorse e dei servizi anche ad altri Enti Pubblici e Privati sulla base di apposite convenzioni o contratti;</p> <p>f) elaborare, predisporre e gestire, nell'interesse del sistema nazionale dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e senza oneri aggiuntivi, fatto salvo il contributo previsto nell'art. 16, comma 1, lettera b), appositi sistemi informatici;</p> <p>g) realizzare una rete di collegamento a banda larga che faciliti l'utilizzo delle disponibilità del Centro da parte dei Consorziati e dei Ministeri interessati con diramazioni dai punti di collegamento principali a rilevanti centri locali di utenza;</p> <p>h) sviluppare ricerche per l'utilizzo più efficace delle potenzialità disponibili.</p>	<p>Consorzio persegue, sempre nell'interesse degli Enti consorziati, i seguenti scopi nei confronti sia degli Enti consorziati sia dei terzi:</p> <p>a) fornire servizi informativi e l'organizzazione delle procedure connesse alla realizzazione degli stessi al MIUR, alle università e agli altri soggetti consorziati, alla comunità scientifica e al settore dell'istruzione pubblica, perseguendo l'efficacia e l'efficienza degli stessi, nel rispetto dei criteri di economicità realizzata anche attraverso la determinazione dei costi che tenga conto della replicabilità delle soluzioni individuate con l'obiettivo di riduzione degli oneri a carico dei Consorziati;</p> <p>b) favorire lo sviluppo di soluzioni omogenee e condivise nell'ottica di sviluppare piattaforme integrate a supporto del sistema nazionale della ricerca e dell'istruzione, con particolare riferimento al MIUR e alle università;</p> <p>c) sviluppare infrastrutture di calcolo e servizi applicativi per i Consorziati con l'obiettivo di una riduzione dei costi a carico dei Consorziati attraverso idonei criteri di condivisione delle soluzioni;</p> <p>d) promuovere l'utilizzo dei più avanzati sistemi di elaborazione dell'informazione a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, pubblica e privata, e delle sue applicazioni;</p> <p>e) garantire i servizi per l'infrastruttura ad alte prestazioni al sistema nazionale della ricerca e l'accesso alla rete europea dei centri di calcolo scientifico ad alte prestazioni, partecipando alle relative iniziative comunitarie in rappresentanza del sistema nazionale della ricerca ove incaricati dalle autorità nazionali competenti;</p> <p>f) favorire il trasferimento di soluzioni tecnologiche di avanguardia ai Consorziati e al sistema paese, anche promuovendo la costituzione di nuove iniziative e favorendo le iniziative delle Università e degli Enti di ricerca consorziati;</p> <p>g) elaborare, predisporre e gestire, nell'interesse dei Consorziati, tecnologie e soluzioni che garantiscano l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i sistemi sviluppati per i Consorziati e quelli delle Pubbliche Amministrazioni;</p> <p>h) sviluppare ricerche per l'utilizzo più efficace delle potenzialità disponibili.</p> <p>2. In riferimento alle materie di cui ai commi precedenti, Il Consorzio è tenuto a dare esecuzione alle decisioni di affidamento o di incarico provenienti dagli</p>
---	--

<p>2. In riferimento alle materie di cui ai commi precedenti, Il Consorzio è tenuto a dare esecuzione alle decisioni di affidamento o di incarico provenienti dagli Enti consorziati, fermo restando il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nonché di autonomia tecnica ed esecutiva.</p> <p>3. Per conseguire i propri fini istituzionali il Consorzio, nei limiti consentiti dall'ordinamento, può acquisire partecipazioni in società di capitali o altri consorzi ovvero demandare a soggetti terzi l'esercizio di parte delle attività affidategli pur mantenendone la titolarità nei confronti dei committenti.</p> <p>4. Le prestazioni rese dal Consorzio nei confronti di soggetti diversi dagli Enti consorziati devono presentare i caratteri indicati nei commi precedenti e sono individuate attraverso apposite distinte evidenze contabili. Sono consentite attività ulteriori, sempre nelle materie di cui al precedente comma 1, purché con carattere di marginalità, qualora funzionali al miglior perseguimento degli scopi consortili.</p>	<p>Enti consorziati, fermo restando il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nonché di autonomia tecnica ed esecutiva.</p> <p>3. Qualora strettamente necessario al perseguimento degli scopi istituzionali il Consorzio, può acquisire partecipazioni in società di capitali o altri consorzi, previa delibera dell'Assemblea Consortile assunta con le maggioranze previste all' art. 5, comma 6, secondo periodo.</p> <p>4. Le prestazioni rese dal Consorzio nei confronti di soggetti consorziati e non consorziati, devono presentare i caratteri indicati nei commi precedenti e sono individuate attraverso apposite distinte evidenze contabili.</p> <p>5. Sono consentite attività ulteriori, sempre nelle materie di cui al precedente comma 1, tramite la messa a disposizione delle risorse tecnologiche e dei servizi anche ad Enti pubblici non consorziati o ad Enti privati sulla base di apposite convenzioni o contratti, purché con carattere di marginalità, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, qualora funzionali al miglior perseguimento degli scopi consortili.</p>
<p>ARTICOLO 4 – DURATA</p> <p>1. Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050, salvo disdetta da parte di almeno i due terzi degli Enti universitari che lo hanno promosso e di almeno i due terzi delle altre Università ed Enti Consorziati.</p> <p>2. Ogni Consorziato può recedere previa comunicazione al Presidente del Consorzio almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario.</p>	<p>Assorbito dall'art. 1</p>
<p>ARTICOLO 5 - SEDE</p> <p>1. Il Consorzio ha sede legale in Casalecchio di Reno (Bologna).</p> <p>2. Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Bologna.</p>	<p>Assorbito dall'art. 1</p>

<p>ARTICOLO 6 - ORGANI</p> <p>Sono organi del Consorzio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Il Consiglio Consortile; b) il Presidente; c) il Consiglio di Amministrazione; d) il Direttore; e) il Collegio dei revisori dei conti; f) l'Organismo di Vigilanza. 	<p>ARTICOLO 4 – ORGANI</p> <p>1. Sono organi del Consorzio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) L'Assemblea Consortile; b) il Presidente; c) il Consiglio di Amministrazione; d) il Direttore Generale; e) la Consulta Consortile; f) il Collegio dei Revisori dei Conti; g) l'Organismo di Vigilanza. <p>2. I membri delegati dai rappresentanti legali dei Consorziati nell'Assemblea Consortile durano in carica tre anni e possono essere rinnovati. I mandati scadono con la data di approvazione dell'ultimo bilancio di competenza.</p> <p>3. Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione, della Consulta Consortile, del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per tre anni e possono essere confermati nella carica per una sola volta. I membri nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del triennio rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori. I mandati scadono con la data di approvazione dell'ultimo bilancio di competenza e sono prorogati fino all'insediamento dei nuovi organi e comunque non oltre 45 giorni dalla scadenza.</p> <p>4. Ogni genere deve essere rappresentato almeno per un terzo tra i membri della Consulta Consortile, del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'Organismo di Vigilanza.</p>
<p>ARTICOLO 7 - CONSIGLIO CONSORTILE</p> <p>1. Il Consiglio Consortile, nella propria qualità di organo che esercita le funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi consortili, anche ai fini del controllo analogo congiunto, è composto :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dai Rettori delle Università consorziate, o loro delegati, 	<p>ARTICOLO 5 - ASSEMBLEA CONSORTILE</p> <p>1. L'Assemblea Consortile, nella propria qualità di organo che esercita le funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi consortili, anche ai fini del controllo analogo congiunto, è composta:</p>

<p>b) da un rappresentante del MIUR, c) dai Presidenti degli Enti di ricerca consorziati di cui ai commi 2 e 3 dell'art.2, o loro delegati, tutti membri designati in rappresentanza stabile degli interessi istituzionali degli Enti consorziati e per la manifestazione della loro volontà.</p> <p>2. Alle sedute del Consiglio Consortile partecipa il Direttore con voto consultivo.</p> <p>3. I membri delegati del Consiglio Consortile durano in carica tre anni e possono essere confermati. I mandati scadono con la data di approvazione dell'ultimo bilancio di competenza.</p>	<p>a) dai Rettori delle Università statali consorziate, o loro delegati, fatta eccezione per le sedute aventi all'ordine del giorno gli argomenti di cui al comma 3, lettere a), b) d) <i>per i quali la delega non è esercitabile</i>; b) da due rappresentanti del MIUR; c) dai Presidenti degli Enti di ricerca consorziati o loro delegati, , fatta eccezione per le sedute aventi all'ordine del giorno gli argomenti di cui al comma 3, lettere a), b) d) <i>per i quali la delega non è esercitabile</i>; d) dai rappresentanti legali delle altre persone giuridiche pubbliche di cui al comma 3 dell'art. 2, o loro delegati.</p> <p>2. All'Assemblea Consortile partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e il Direttore Generale, che ne svolge le funzioni di Segretario.</p> <p>3. L'Assemblea Consortile:</p> <p>a) designa-tre membri del Consiglio di Amministrazione, scelti tra soggetti in possesso di elevata qualificazione ed esperienza professionale nella direzione di realtà complesse, uno dei quali è nominato Presidente dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; b) designa il Vice Presidente del Consorzio, scegliendolo tra gli altri due componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui alla lettera a); c) designa, al suo interno, nove componenti della Consulta di cui all'articolo 11; d) delibera le modifiche statutarie ai sensi dell'articolo 15; e) approva i budget e i bilanci del Consorzio con le annesse relazioni; f) approva annualmente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la programmazione delle attività richieste al Consorzio dagli Enti consorziati e gli altri incarichi demandati al Consorzio stesso; g) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in merito alla gestione straordinaria della vita consortile, con particolare riferimento all'acquisto o vendita di immobili, alla contrazione di mutui, al trasferimento della sede legale, all'acquisizione o cessione di partecipazioni patrimoniali; h) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti di attuazione dello Statuto e di funzionamento degli organi e dei servizi;</p>
--	--

<p>4. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Consortile.</p> <p>5. Le deliberazioni devono essere approvate dalla maggioranza dei votanti; nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), d), e), f), h) ed l) sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Consortile, ivi compreso il rappresentante del MIUR.</p> <p>6. Il Consiglio Consortile è convocato ordinariamente almeno tre volte l'anno, nonché ogni volta il Presidente lo reputi necessario o che sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.</p>	<p>i) fissa i contributi di ammissione dei nuovi Consorziati e le tariffe annuali d'uso dei servizi;</p> <p>j) delibera su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno dal Presidente;</p> <p>l) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi e di quanto stabilito alla lettera f), disponendo al riguardo di poteri di controllo, di ispezione e di accesso agli atti e alle informazioni;</p> <p>m) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio, previo parere del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>n) esprime parere sulla nomina del Direttore Generale.</p> <p>4. I procedimenti e le modalità di designazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 sono disciplinati con regolamento, previsto al comma precedente, lettera h).</p> <p>5. L'Assemblea Consortile è convocata di norma quattro volte l'anno, nonché ogni volta che il Presidente lo reputi necessario o che sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti dell'Assemblea Consortile aventi diritto al voto.</p> <p>6. Le deliberazioni devono essere approvate dalla maggioranza dei votanti; nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni di cui agli articoli 3, comma 3, e 5, comma 3, lettere a), b), c), e), g) e n) sono assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea Consortile ovvero, nell'ipotesi in cui non sia raggiunta tale maggioranza nella prima o seconda deliberazione, nelle successive deliberazioni con la maggioranza dei votanti e il voto favorevole dei due rappresentanti del MIUR.</p>
<p>ARTICOLO 8 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO CONSORTILE</p> <p>1. Il Consiglio Consortile:</p> <p>a) elegge il Presidente e il Vice Presidente;</p> <p>b) elegge nel suo seno il Consiglio di Amministrazione;</p>	<p>Assorbito dall'art. 5</p>

<p>c) elegge al suo interno una Consulta con il compito di istruire i propri atti e le proprie delibere, con particolare attenzione a quanto necessario per il controllo analogo. La Consulta svolgerà anche la funzione di consulenza tecnica del Consiglio Consortile secondo le modalità previste;</p> <p>d) nomina il Direttore su proposta del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>e) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i bilanci del Consorzio con le annesse relazioni;</p> <p>f) stabilisce, valuta ed approva annualmente la programmazione delle attività richieste al Consorzio dagli Enti consorziati e gli altri incarichi demandati al Consorzio stesso;</p> <p>g) delibera in merito alla gestione straordinaria della vita consortile;</p> <p>h) approva i regolamenti di attuazione dello Statuto e di funzionamento degli organi e dei servizi;</p> <p>i) fissa i contributi di ammissione dei nuovi consorziati e le tariffe d'uso;</p> <p>j) delibera su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno dal Presidente;</p> <p>k) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi e di quanto stabilito al punto (f), disponendo al riguardo di poteri di controllo, di ispezione e di accesso agli atti e alle informazioni.</p> <p>l) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio a maggioranza di due terzi dei membri componenti, ivi compreso il rappresentante del MIUR.</p> <p>2. I procedimenti di elezioni di cui ai punti a), b) e c) del comma 1) sono disciplinati con regolamento.</p>	
<p>ARTICOLO 9 – CONSULTA DEL CONSIGLIO CONSORTILE</p> <p>1. La Consulta del Consiglio Consortile è competente per l'istruttoria degli atti e delle delibere del Consiglio Consortile, con particolare riferimento ai servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti consorziati, ai bilanci e alla programmazione annuale e triennale, come predisposti dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. La Consulta è composta:</p>	<p>Assorbito dall'art. 11</p>

<p>a) da Sette membri eletti dal Consiglio Consortile tra i suoi componenti garantendo adeguata rappresentatività;</p> <p>b) dal Presidente, dal Vice Presidente, dal rappresentante del MIUR e dal Direttore.</p> <p>3. la Consulta si avvale di due Panel Tecnici permanenti (Direttori generali; Direttori Sistemi informativi) e di Panel temporanei su specifiche tematiche, per lo svolgimento delle proprie attività.</p> <p>4. Il funzionamento della Consulta è disciplinato con apposito Regolamento Consortile.</p>	
<p>ARTICOLO 10 – PRESIDENTE</p> <p>1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Consortile tra i suoi componenti. Il Presidente:</p> <p>a) rappresenta legalmente il Consorzio, a tutti gli effetti;</p> <p>b) convoca il Consiglio Consortile, lo presiede e ne dirige i lavori;</p> <p>c) convoca il Consiglio di amministrazione, lo presiede e ne dirige i lavori;</p> <p>d) vigila sulla attuazione delle delibere assunte dal Consiglio Consortile e dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>e) esercita ogni altra attribuzione a lui assegnata o dalle norme di legge o dal Consiglio Consortile;</p> <p>f) adotta provvedimenti d’urgenza di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta utile.</p> <p>2. Il Consiglio Consortile elegge, nel suo seno, un Vice Presidente che esercita le funzioni di Presidente nei casi di suo impedimento o assenza.</p> <p>3. Presidente e Vice Presidente restano in carica per un triennio e possono essere</p>	<p>ARTICOLO 6 – PRESIDENTE</p> <p>1. Il Presidente è nominato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca tra i tre consiglieri di amministrazione designati dall’Assemblea Consortile tra soggetti in possesso di elevata qualificazione ed esperienza professionale nella direzione di realtà complesse.</p> <p>2. Il Presidente:</p> <p>a) rappresenta legalmente il Consorzio, a tutti gli effetti;</p> <p>b) convoca l’Assemblea Consortile, la presiede e ne dirige i lavori;</p> <p>c) convoca il Consiglio di amministrazione, lo presiede e ne dirige i lavori;</p> <p>d) vigila sulla attuazione delle delibere assunte dall’Assemblea Consortile e dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>e) esercita ogni altra attribuzione a lui assegnata o dalle norme di legge o dall’Assemblea Consortile;</p> <p>f) adotta provvedimenti d’urgenza di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta utile.</p> <p>3. In caso di impedimento o assenza del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.</p>

<p>confermati consecutivamente nella carica per una sola volta. I mandati scadono con la data di approvazione dell'ultimo bilancio di competenza e sono prorogati fino all'insediamento dei nuovi organi.</p>	
<p>ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da: a) il Presidente, che lo presiede; b) il Vice Presidente; c) due componenti del Consiglio Consortile, dallo stesso eletti; d) il rappresentante del MIUR, in seno al Consiglio stesso.</p> <p>2. Il Direttore partecipa al Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo, e ne svolge le funzioni di Segretario.</p> <p>3. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario o che sia richiesto da almeno due componenti.</p>	<p>ARTICOLO 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale del Consorzio ed è composto da: a) il Presidente, che lo presiede; b) quattro componenti, nominati con provvedimento del Presidente, di cui due designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e due designati dall'Assemblea tra gli altri soggetti di cui ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a).</p> <p>2. Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere un'esperienza professionale di almeno tre anni maturata in ambito organizzativo, gestionale o scientifico in Istituzioni pubbliche o private complesse.</p> <p>3. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione assiste almeno un componente del Collegio dei Revisori dei Conti e il Direttore Generale, che ne svolge le funzioni di Segretario senza diritto di voto.</p> <p>4. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutte le competenze di amministrazione ordinaria e le proposte relative all'amministrazione straordinaria da sottoporre all'Assemblea Consortile.</p> <p>5. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione: a) conferire l'incarico di Direttore Generale, acquisito il parere dell'Assemblea Consortile; b) proporre i budget e i bilanci all'Assemblea Consortile per l'approvazione; c) proporre all'Assemblea Consortile i regolamenti di attuazione dello Statuto e di funzionamento degli organi e dei servizi;</p>

<p>6. Al Consiglio di Amministrazione, spettano tutte le competenze di ordinaria amministrazione per la realizzazione degli obiettivi fissati in sede di programmazione dal Consiglio Consortile.</p> <p>7. Il Consiglio di Amministrazione propone al Consiglio Consortile i bilanci per l'approvazione e i documenti di programmazione annuale e triennale.</p> <p>8. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un triennio e possono essere confermati nella carica consecutivamente per una sola volta. I mandati scadono con la data di approvazione dell'ultimo bilancio di competenza e sono prorogati fino all'insediamento dei nuovi organi.</p>	<p>d) esprimere parere sulle proposte di adesioni di nuovi soggetti Consorziati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Consortile;</p> <p>e) deliberare, su proposta del Direttore Generale, gli accordi contrattuali relativi al personale;</p> <p>f) proporre all'Assemblea Consortile le determinazioni concernenti la straordinaria amministrazione, con particolare riferimento all'acquisto o alla vendita di immobili, alla contrazione di mutui, il trasferimento della sede legale, l'acquisizione o cessione di partecipazioni patrimoniali;</p> <p>g) deliberare in merito all'affidamento all'esterno dei servizi funzionali al perseguimento dei fini istituzionali e agli obiettivi indicati nella programmazione annuale e pluriennale per importi superiori alla soglia comunitaria;</p> <p>h) attribuire al Direttore Generale specifici compiti oltre a quelli previsti dall'articolo 8..</p>
<p>ARTICOLO 12 – DIRETTORE DEL CINECA</p>	<p>ARTICOLO 8 – DIRETTORE GENERALE</p>

<p>1. Il Direttore del Consorzio è nominato dal Consiglio Consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per un triennio solare e può essere confermato.</p> <p>2. Il Consiglio Consortile provvede alla eventuale conferma almeno un anno prima della scadenza, su proposta del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. Il Direttore ha il compito di direzione e vigilanza di ogni attività del Consorzio; svolge le attività delegategli dal Consiglio di Amministrazione; cura l'attuazione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione; ha facoltà di delegare il controllo di particolari attività tecniche o amministrative secondo il Regolamento del Consorzio stesso, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione che si esprimerà in merito; predispone le proposte di Bilancio in conformità alle linee guida ed alle strategie espresse dal Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla approvazione del Consiglio Consortile.</p>	<p>1. Il Direttore generale è scelto dal Consiglio di amministrazione tra persone di comprovata esperienza professionale, su proposta del Presidente, per un quadriennio solare e l'incarico può essere rinnovato con un limite di tre mandati.</p> <p>2. Il Direttore generale ha il compito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) definire l'organizzazione degli uffici e la distribuzione del personale; b) conferire gli incarichi ai dirigenti e valutarne i risultati; c) svolgere le attività delegategli dal Consiglio di Amministrazione; d) dare attuazione alle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione; e) predisporre le proposte di Bilancio in conformità alle linee guida ed alle strategie espresse dal Consiglio di Amministrazione. <p>3. Il Direttore generale, nell'esercizio delle proprie funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ha facoltà di delegare lo svolgimento di specifiche attività tecniche o amministrative secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione del Consorzio; b) ha facoltà di avvalersi di un Chief Technology Officer (CTO) per allineare le decisioni relative alle tecnologie rispetto agli obiettivi del Consorzio; c) è responsabile del raggiungimento degli obiettivi di gestione del Consorzio fissati dal Consiglio di Amministrazione con apposita direttiva annuale.
<p>ARTICOLO 13 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</p> <p>1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da un Presidente, due membri effettivi ed un supplente, nominati dal Consiglio Consortile su proposta del Presidente: almeno uno dei componenti effettivi del Collegio deve essere scelto tra i dirigenti del MIUR. I componenti del Collegio debbono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.</p> <p>2. Il Presidente e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica per un quadriennio e possono essere confermati consecutivamente nel ruolo ricoperto per</p>	<p>ARTICOLO 9 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</p> <p>1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da un Presidente, due membri effettivi e due membri supplenti, che subentrano, ai fini di garantire la funzionalità dell'Organo, in caso di decesso, dimissioni o decadenza dei componenti effettivi nelle more della loro sostituzione, e altresì subentrano in caso di assenza anche se giustificata per almeno tre sedute consecutive. Il Presidente è designato dal MIUR; gli altri componenti sono designati due dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e due dall'Assemblea Consortile. Almeno uno dei membri effettivi del Collegio deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.</p>

<p>una sola volta. I mandati scadono con la data di approvazione dell'ultimo bilancio di competenza.</p> <p>3. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, esprime il proprio parere sulla proposta di bilancio preventivo e sulle sue variazioni ed attesta la corrispondenza dei risultati del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Nella stessa relazione il Collegio esprime eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione. Al Collegio dei Revisori è affidata la funzione del controllo legale dei conti che potrà essere assegnata anche ad uno solo dei suoi componenti.</p>	<p>2. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, verificando il rispetto delle pertinenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie. In particolare, il Collegio dei Revisori dei Conti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) verifica la corretta esposizione dei dati riportati in bilancio, l'esistenza delle attività e passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati; b) effettua le analisi necessarie e acquisisce informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disequilibrio, acquisisce informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento; c) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione; d) verifica l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del bilancio d'esercizio; e) esprime il proprio parere sulla proposta di budget e sulle sue variazioni ed attesta la corrispondenza dei dati riportati nel bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Nella stessa relazione il Collegio esprime eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione.
---	---

	<p>3. Il Collegio effettua almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia.</p> <p>4. Gli schemi del bilancio d'esercizio, corredati dalla relazione illustrativa o da analogo documento, sono sottoposti, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera di proposta del bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio redige apposita relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio.</p> <p>5. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonché delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci di esercizio e relative variazioni e dei bilanci d'esercizio è redatto apposito verbale.</p>
<p>ARTICOLO 14 – ORGANISMO DI VIGILANZA</p> <p>L'Organismo è un organo collegiale composto di tre membri effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente. Il Consiglio Consortile, su proposta del Presidente del Consorzio, provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza e del suo Presidente. I membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati. Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni privi di compiti operativi. I componenti dell'Organismo restano in carica per anni tre, rinnovabili. In ogni caso ciascun componente rimane in funzione fino alla nomina del successore. L'Organismo ha funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'aderenza ed all'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Cineca allo scopo di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa del Consorzio, in applicazione delle disposizioni di cui al Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.</p>	<p>ARTICOLO 10– ORGANISMO DI VIGILANZA</p> <p>1. L'Organismo di Vigilanza è un organo collegiale composto di tre membri, dei quali uno con funzioni di Presidente, scelti tra soggetti particolarmente qualificati, due nominati dall'Assemblea Consortile e uno nominato dal MIUR. Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni privi di compiti operativi.</p> <p>2. L'Organismo ha funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'aderenza ed all'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Consorzio allo scopo di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa dello stesso, in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.</p>
	<p>ARTICOLO 11 – CONSULTA CONSORTILE</p>

	<p>1. La Consulta Consortile è l'organo tecnico di consulenza e supporto dell'Assemblea Consortile per gli argomenti oggetto di delibera da parte della stessa.</p> <p>2. La Consulta Consortile è composta da: a) nove membri eletti dall'Assemblea Consortile tra i suoi componenti secondo quanto prescritto dall'art. 5, comma 3, lettera c) La Consulta designa al proprio interno un Coordinatore;</p> <p>3. La Consulta può avvalersi di panel, anche permanenti. Le modalità di funzionamento della Consulta sono disciplinate da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera h).</p>
<p>ARTICOLO 15 – BILANCI</p> <p>1. L'esercizio inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.</p> <p>2. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 Dicembre dell'anno solare precedente; in difetto, si procede ad una gestione straordinaria per dodicesimi, fino ad un massimo di quattro.</p> <p>3. Il bilancio preventivo, e la successiva gestione, devono rispondere a criteri di economicità; ferma restando l'unicità della contabilità e del bilancio, attraverso apposite scritture di contabilità analitica ed appositi rapporti periodici è assicurato il rispetto del principio del controllo di gestione.</p> <p>4. Il bilancio di esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno solare successivo.</p> <p>5. In presenza di speciali circostanze il termine di cui al comma 4 può essere</p>	<p>ARTICOLO 12 – BILANCI</p> <p>1. L'esercizio inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.</p> <p>2. Il budget deve essere approvato entro il 31 Dicembre dell'anno solare precedente.</p> <p>3. Il budget, e la successiva gestione, devono rispondere a criteri di economicità; ferma restando l'unicità della contabilità e del bilancio, attraverso apposite scritture di contabilità analitica ed appositi rapporti periodici è assicurato il rispetto del principio del controllo di gestione.</p> <p>4. Il bilancio di esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno solare successivo.</p> <p>5. In presenza di speciali circostanze il termine di cui al comma 4 può essere annualmente prorogato per un massimo di due mesi con delibera dell'Assemblea Consortile, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.</p>

<p>annualmente prorogato per un massimo di due mesi con delibera del Consiglio Consortile, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>6. Il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio sono trasmessi al MIUR e agli altri Enti consorziati.</p>	
<p>ARTICOLO 16 – FONDO CONSORTILE, FINANZIAMENTI E RISORSE ECONOMICHE</p> <p>Le risorse del Consorzio sono costituite:</p> <p>a) dai contributi versati dalle singole Università consorziate o dagli enti di cui all'art. 2, comma 2 e 3, all'atto dell'ammissione, che vanno a costituire il fondo consortile;</p> <p>b) dal contributo annuale erogato dal MIUR, correlato alle attività poste in essere dal Consorzio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), b) ed f);</p> <p>c) dai proventi conseguenti agli affidamenti e agli incarichi provenienti dagli Enti consorziati;</p> <p>d) da altri contributi erogati da amministrazioni pubbliche ovvero da Enti pubblici e privati;</p> <p>e) dai proventi conseguenti alle prestazioni effettuate in favore di terzi ai sensi dell'art. 3, comma 4.</p> <p>2. Le risorse costituenti il fondo consortile sono indivisibili ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che per i residui derivanti dal caso di scioglimento del Consorzio.</p>	<p>ARTICOLO 13 – FONDO CONSORTILE, FINANZIAMENTI E RISORSE ECONOMICHE</p> <p>1. Il fondo consortile è costituito dai contributi versati dalle singole Università consorziate e dagli Enti di cui all'art. 2, commi 2 e 3, all'atto dell'ammissione.</p> <p>2. Le risorse costituenti il fondo consortile sono indivisibili ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che per i residui derivanti dal caso di scioglimento del Consorzio.</p> <p>3. Il budget annuale del Consorzio è altresì alimentato dai ricavi relativi ai servizi forniti ai soggetti consorziati e altri agli enti pubblici e privati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche con riferimento alla percentuale di attività affidate dai consorziati o da altre persone giuridiche controllate dagli stessi consorziati.</p>
<p>ARTICOLO 17 – REGOLAMENTI</p>	<p>ARTICOLO 14 – REGOLAMENTI</p>

<p>1. I Regolamenti necessari per l'attuazione del presente statuto e per la gestione delle attività del Consorzio sono emanati dal Consiglio Consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>I Regolamenti necessari per l'attuazione del presente statuto, per il funzionamento degli Organi e per la gestione delle attività del Consorzio sono emanati dall'Assemblea Consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>ARTICOLO 18 – MODIFICA DELLO STATUTO</p> <p>1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Consortile a maggioranza di due terzi dei membri componenti, e approvate da almeno i due terzi degli Enti consorziati, ivi compreso il rappresentante del MIUR. Le stesse sono trasmesse al MIUR per gli adempimenti di competenza.</p>	<p>ARTICOLO 15 – MODIFICA DELLO STATUTO</p> <p>Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Consortile. Esse devono essere assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea Consortile e tra questi con il voto favorevole dei rappresentanti del MIUR, ove presenti.</p>
<p>ARTICOLO 19 – SCIoglimento DEL CONSORZIO</p> <p>1. In caso di scioglimento, le procedure di liquidazione del Consorzio sono affidate ad un Commissario nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.</p>	<p>ARTICOLO 16 – SCIoglimento DEL CONSORZIO</p> <p>1 Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca può disporre, anche a tutela degli interessi degli enti consorziati, lo scioglimento degli Organi Consortili del Consorzio, informandone preventivamente gli enti consorziati stessi, quando:</p> <p>a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, che regolano l'attività del Consorzio;</p> <p>b) il conto economico chiuda con una perdita superiore al 10 per cento del patrimonio netto, escluse riserve vincolate, per due esercizi consecutivi.</p> <p>2. Il procedimento di scioglimento di cui al comma 1 può essere avviato anche su iniziativa di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea Consortile.</p> <p>4. Con il decreto di scioglimento di cui al comma 1 vengono nominati uno o più commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico nonché il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione; provvedono alla gestione del Consorzio, ad accertare e rimuovere le eventuali irregolarità della gestione nonché a promuovere i necessari atti per il ripristino della gestione ordinaria e per il perseguimento dei fini istituzionali.</p>
<p>ARTICOLO 20 – SCIoglimento DEGLI ORGANI CONSORTILI</p>	<p>ARTICOLO 17 – LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO</p>

<p>1. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca può disporre, anche a tutela degli interessi degli enti consorziati, lo scioglimento degli Organi Consortili del Consorzio, informandone preventivamente gli enti consorziati stessi, quando:</p> <p>a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, che regolano l'attività del Consorzio;</p> <p>b) il conto economico chiuda con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero siano previste perdite del patrimonio di analoga gravità.</p> <p>2. Con il decreto di scioglimento di cui al comma 1, vengono nominati uno o più commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonché il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione. I commissari straordinari provvedono alla gestione del Consorzio, ad accertare e rimuovere le irregolarità della gestione nonché a promuovere i necessari atti per il ripristino della gestione ordinaria e per il perseguimento dei fini istituzionali</p>	<p>Nel caso in cui la procedura di cui all'articolo 16 non consenta il ripristino della gestione ordinaria, le procedure di liquidazione sono affidate ad un Commissario nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.</p>
--	--